

## **STATUTO**

### **Articolo 1 – Costituzione e denominazione**

1. E' costituita l'associazione "OSSERVATORIO NAZIONALE WELFARE & SALUTE" e, in breve, "ONWS" (di seguito, anche l'"Associazione").
2. ONWS è un'associazione costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, senza scopo di lucro.

### **Articolo 2 – Sede e durata**

1. ONWS ha sede legale in Roma (Roma), Via Po 24.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 3 - Scopi e attività**

1. ONWS, apolitica e priva di fini di lucro, si prefigge, promuovendo la partecipazione dei propri associati, di:
  - a) studiare e promuovere, anche sensibilizzando l'opinione pubblica e istituzionale, la cultura del settore welfare e salute;
  - b) tenere informati gli associati in merito all'evoluzione della legislazione nazionale e dell'Unione Europea concernente il settore welfare e salute;
  - c) favorire il coordinamento tra gli associati, per le materie di comune interesse, nel rispetto della loro autonomia e individualità e delle scelte operative compiute da ciascuno nel settore welfare e salute;
  - d) promuove studi, ricerche e pubblicazioni nel settore welfare e salute;
  - e) organizzare convegni, conferenze, congressi, laboratori di formazione, incontri, seminari, aventi ad oggetto il settore welfare e salute;
  - f) attuare ogni altra iniziativa tendente ad approfondire le problematiche che riguardano il settore welfare e salute, così da favorirne la conoscenza e la diffusione, tanto tra gli Associati quanto tra i cittadini tutti, anche attivando proficue collaborazioni con altre associazioni o entità avente analogo scopo. Per la realizzazione dei suoi scopi ONWS può agire in collaborazione con organismi, istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati che si propongono scopi analoghi o complementari.
2. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
3. L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente Articolo, con espresso divieto di redistribuzione delle quote associative o di avanzi di esercizio tra gli associati, anche in forma indiretta.

#### **Articolo 4 – Entrate e fondo comune**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. quote associative annuali;
  - b. eventuali quote associative supplementari;
  - c. versamenti volontari degli associati;
  - d. donazioni e lasciti di terzi o di associati;
  - e. eccedenze attive della gestione;
  - f. proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività direttamente connesse, nonché accessorie in quanto integrative, delle attività statutarie istituzionali;
  - g. tutti i cespiti a qualsiasi titolo acquisiti.
2. Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra gli associati né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.
4. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'Associazione. I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati a ONWS, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.

#### **Articolo 5 - Associati**

1. Possono far parte di ONWS, in qualità di associati: persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni, studi professionali operanti nel settore welfare e salute o che semplicemente condividono le finalità istituzionali di ONWS: questi associati assumono lo status di "Socio Ordinario";
2. Sono Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengono finanziariamente o attivamente l'attività dell'Associazione. Potranno partecipare, ove invitati, alle iniziative dell'Associazione.
3. Il numero degli associati è illimitato.

## **Articolo 6 – Associati: ammissione – recesso - esclusione**

1. L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati indirizzata al Consiglio Direttivo.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte dell'Assemblea, nella prima adunanza utile. L'adesione è comunque efficace dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo, che è facoltizzato a delegare questa competenza al Presidente.
3. E' facoltà dell'associato - di qualsivoglia tipologia - recedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio Direttivo.
4. In caso di accertato inadempimento delle norme legali e/o statutarie, quali, a titolo esemplificativo, il mancato versamento della quota associativa e comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può disporre la temporanea sospensione dell'associato e, nei casi più gravi, la sua esclusione.
5. Gli Associati receduti o esclusi o che per qualsiasi altra ragione cessino di far parte di ONWS non hanno titolo al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso né possono vantare alcun altro diritto sul fondo comune di cui all'Articolo 4.

## **Articolo 7 – Associati: diritti e doveri**

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Agli associati è richiesto:
  - a. di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  - b. di mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e dell'Associazione stessa;
  - c. di versare con regolarità la quota associativa.
2. Gli associati hanno il diritto:
  - a. di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutti gli eventi da questa promossi;
  - b. di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. di accedere alle cariche associative.
3. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

## **Articolo 8 – Organi associativi**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;

- d. il Tesoriere;
  - e. il Comitato Scientifico;
  - f. il Revisore Legale dei Conti.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e, ad eccezione del Tesoriere e del Revisore Legale dei Conti, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.

## **Articolo 9 – Assemblea: funzionamento e deliberazioni**

1. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Ad essa hanno diritto di partecipare anche i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore Legale dei Conti.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto (cd. principio "una testa, un voto") e può partecipare in Assemblea personalmente, tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un delegato. La delega, in quest'ultimo caso: (i) deve essere fatta per iscritto; (ii) non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa; (iii) può essere conferita ad un altro Associato o ad un soggetto terzo, purché non rivesta alcuna carica elettiva all'interno dell'Associazione. Ciascun delegato può rappresentare fino ad un massimo di 6 associati.
3. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno e, sia in seduta ordinaria che straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o la metà più uno degli associati, con indicazione dell'ordine del giorno.
4. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente presso la sede legale o altrove in Italia, tramite avviso recante l'ordine del giorno comunicato agli associati, ai membri del Consiglio Direttivo e al Revisore Legale dei Conti, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
5. La comunicazione prevista al comma che precede può recare anche la data di una seconda convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente nomina un segretario, anche non tra gli associati, il quale con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea.
8. L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") resa da ciascun associato presente alla riunione.

9. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita:
  - in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto;
  - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti.
11. Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e vengono trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".
12. Le assemblee dell'Associazione potranno validamente svolgersi anche con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, collegati con modalità audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario:
  - che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 10 – Assemblea: competenza e poteri**

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:
  - a. determina il numero ed elegge i componenti il Consiglio Direttivo ed il relativo Presidente;
  - b. nomina il Revisore Legale dei Conti e ne stabilisce il relativo compenso;
  - c. approva entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio sociale consuntivo e preventivo elaborati dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo, alla luce della relazione del Revisore Legale dei Conti;
  - d. dispone in ordine all'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
  - e. delibera su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea, in seduta ordinaria, dal Consiglio Direttivo o dai soggetti di cui al precedente Articolo 9.
2. L'Assemblea, in seduta straordinaria:
  - a. delibera eventuali modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
  - b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;

- c. delibera su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea, in seduta straordinaria, dal Consiglio Direttivo o dai soggetti di cui al precedente Articolo 9.

### **Articolo 11 - Consiglio Direttivo: nomina e composizione**

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea che in sede di elezione ne determinerà preliminarmente il numero da votare.
2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati di ONWS.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
4. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla sua sostituzione. Il nuovo membro, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e l'Assemblea provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

### **Articolo 12 - Consiglio Direttivo: competenze e poteri**

1. Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea e assume i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi associativi, secondo le direttive fissate dall'Assemblea.
2. Al Consiglio, oltre a quanto previsto in altre disposizioni del presente Statuto, in particolare compete:
  - a. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. predisporre e promuovere studi e ricerche nell'interesse dell'Associazione per gli scopi indicati dall'Articolo 3, sentito il Comitato Scientifico;
  - c. stabilire la misura, le modalità e i termini di versamento delle quote associative da proporre all'Assemblea;
  - d. approvare il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto di bilancio preventivo di ciascun esercizio sociale, elaborati dal Tesoriere;
  - e. proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto;
  - f. delegare propri poteri al Presidente, in aggiunta alle sue specifiche competenze fissate dallo Statuto;
  - g. nominare il Tesoriere e stabilirne il relativo compenso;
  - h. nominare, ove ritenuto opportuno, il Vicepresidente, stabilendone le competenze;

- i. nominare ed eleggere i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo;
- j. deliberare ogni iniziativa utile e opportuno al fine di sviluppare e migliorare l'attività dell'Associazione.

### **Articolo 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento e deliberazioni**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo richieda non meno della metà dei suoi membri, presso la sede legale o altrove in Italia, tramite avviso recante l'ordine del giorno comunicato ai membri del Consiglio Direttivo e al Revisore Legale dei Conti, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente nomina un segretario, anche non tra i membri del Consiglio Direttivo, il quale con lui sottoscrive il verbale della riunione del Consiglio Direttivo.
4. Le adunanze consiliari sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti eletti.
5. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") da ciascun membro del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e vengono trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Consiglio Direttivo".
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno validamente svolgersi anche con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, collegati con modalità audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario:
  - che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 14 - Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea, assume la rappresentanza degli interessi specifici degli Associati presso terzi.
3. Ha la firma sociale che può delegare ad uno o più Consiglieri.
4. Nomina Avvocati e Procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, è sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

## **Articolo 15 - Tesoriere**

1. Il Tesoriere:
  - a. riceve e custodisce gli importi delle quote associative, le elargizioni ed i versamenti effettuati all'Associazione per qualsiasi altro titolo;
  - b. provvede ai pagamenti;
  - c. tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;
  - d. può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti. I pagamenti di importo superiore ad euro 30.000,00 devono essere autorizzati dal Presidente;
  - e. ha altresì l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Presidente, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.
2. La carica di Tesoriere è incompatibile con la qualifica di membro del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 16 – Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 3 membri ad un numero massimo di 25 membri nominati dal Presidente del Consiglio Direttivo ed eletti dal Consiglio Direttivo e vengono scelti tra le eminenti figure di rilievo nazionale ed internazionale nel campo della Sanità pubblica, dell'economia, della gestione dei servizi sanitari e delle altre tematiche di interesse dell'Associazione, ovvero tra le professionalità del mondo accademico, delle professioni e del management di imprese e di altre realtà di promozione sociale e welfare sanitario.
2. La nomina dei membri del Comitato Scientifico avviene ogni tre esercizi entro un mese dall'insediamento del Consiglio Direttivo.

3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
4. I membri del Comitato Scientifico nominano al loro interno il Presidente del Comitato.
5. Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito.
6. Il Comitato Scientifico:
  - a. formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di RICERCA informazione e formazione che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti, e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte secondo le linee di indirizzo predisposte dal Consiglio Direttivo;
  - b. su richiesta del Consiglio Direttivo, studia e approfondisce specifiche fattispecie di interesse dell'Associazione.
7. Per i termini e le modalità di convocazione delle riunioni del Comitato Scientifico, per la validità della loro costituzione e delle relative deliberazioni si applica, *mutatis mutandis*, quando previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17 – Revisore Legale dei Conti**

1. L'Assemblea elegge un Revisore Legale dei Conti, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, N. 39, e successive modificazioni per la revisione delle scritture contabili e dei Bilanci relativi agli esercizi sociali e per il controllo sull'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
3. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche sociali.

### **Articolo 18 – Esercizio finanziario e bilanci**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione: i) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale precedente chiuso al 31 dicembre ("Bilancio di Esercizio"); e ii) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso ("Budget").

## **Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione**

1. L'Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea, con maggioranza degli almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni (di promozione sociale se del caso) oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all'Articolo 3 del presente statuto.

## **Articolo 20 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio a quanto stabilito dal Codice civile.